

Codice DB1106

D.D. 22 novembre 2010, n. 1327

L.R. 63/78, art. 47. Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature per la sperimentazione agraria, la ricerca e i servizi di analisi e di agrometeorologia. Affidamento in economia della fornitura di 2 datalogger per il laboratorio agrochimico di Torino del Settore Fitosanitario regionale. Impegno di spesa di euro 1.323,70 o.f.i. sul Cap. 210461 del bilancio di previsione per l'anno 2010.

Il Settore Fitosanitario regionale provvede alla gestione delle attività dei laboratori agrochimici, fitopatologici regionali e di agrometeorologia, nonché all'esecuzione di ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Al fine di realizzare tali attività ed in particolare per garantire il funzionamento dei laboratori del Settore, si rende necessario provvedere all'acquisto della seguente apparecchiatura:

a) 2 datalogger, di cui uno con certificato di taratura SIT, per il laboratorio agrochimico di Torino del Settore Fitosanitario regionale .

verificato che Consip S.p.A. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa ai servizi comparabili con l'oggetto del presente affidamento di servizio e che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto;

dato atto che l'articolo 125, comma 11 del D.lgs. 163/2006 stabilisce che per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

rilevato che il D.P.R. n. 384/2001 prevede che "si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA";

considerato che la necessità di garantire il buon funzionamento delle attività del Settore Fitosanitario, relative alle attività di analisi dei laboratori, comportanti l'acquisizione dell'apparecchiatura di cui sopra, congiuntamente al modesto importo della fornitura ed alla complessità della fornitura da acquisire, ha indotto l'amministrazione ad avvalersi delle procedure per acquisiti in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall'art. 125 commi 9-11, del D.lgs. 163/2006;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto ai sensi del medesimo art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 5, comma 3 del D.P.R. n. 384/2001 come richiamato dall'art. 253, comma 22, lettera b) del Decreto Legislativo 163/2006 che consente l'affidamento diretto in economia per acquisizioni inferiori a 20.000,00 euro;

vista la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i servizi e le forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, comma 22, del D.lgs. 163/06;

preso atto dei contenuti della Circolare esplicativa n. 1731/5 del 29/12/2006 avente ad oggetto “l’applicabilità del titolo II della legge regionale 8/1984 dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 163/2006. Chiarimenti”;

l’amministrazione regionale ha ritenuto di consultare i seguenti operatori economici, individuati nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza, rotazione degli incarichi, non discriminazione, parità di trattamento e libera concorrenza:

- Aspert di Perovanni A. & C. snc, Via Cibrario, 124 - Torino;
- VWR International srl, Via Stephenson, 94 - 20157 Milano;

ritenuto, quindi, opportuno invitare i soggetti precedentemente citati a presentare un’offerta economica per l’esecuzione della fornitura di cui all’oggetto;

Rilevato che, con le note n. 26883, 26884 del 7.10.10 le ditte di cui al punto precedente, sono state invitate a presentare un’offerta tecnico economica per la fornitura del materiale di cui al punto a) citato in precedenza.

Rilevato che la ditta VWR International srl ha fatto pervenire un’offerta tecnico economica oltre il termine stabilito ed è stata pertanto esclusa dalla gara;

rilevato altresì che la ditta Aspert di Perovanni A. & C. s.n.c., entro il termine stabilito, ha inviato un’offerta tecnico-economica per € 1.323,70 oneri fiscali inclusi, per la fornitura di cui al punto a) di cui sopra.

Dato atto che la sopraccitata offerta economica presentata della ditta Aspert di Perovanni A. & C. snc:

- sotto il profilo tecnico corrisponde alle effettive esigenze richieste dal Settore con le note n. 26883, 26884 del 7.10.10;
- sotto il profilo economico, il prezzo della fornitura è da ritenersi congruo in relazione al tipo di materiale richiesto;

Si ritiene pertanto:

- di individuare, per le motivazioni indicate in premessa, la ditta Aspert di Perovanni A. & C. s.n.c., Via Cibrario, 124 - Torino, (omissis) quale operatore economico dotato di competenza e idonea professionalità per fornire 2 datalogger, di cui uno con certificato di taratura SIT, per il laboratorio agrochimico di Torino del Settore Fitosanitario regionale;
- di approvare l’offerta tecnico economica di € 1.323,70 o.f.i. presentata dalla Aspert di Perovanni A. & C. snc, per la fornitura 2 datalogger, di cui uno con certificato di taratura SIT, per il laboratorio agrochimico di Torino;
- di affidare, alla ditta Aspert di Perovanni A. & C. s.n.c., Via Cibrario, 124 – Torino (omissis) la fornitura di 2 datalogger, di cui uno con certificato di taratura SIT, per il laboratorio agrochimico di Torino del Settore Fitosanitario regionale per una spesa complessiva di € 1.323,70 o.f.i.;
- di approvare lo schema di lettera contratto allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.lgs. 163/06, alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il rappresentante legale della Aspert di Perovanni A. & C. s.n.c., per la fornitura di 2 datalogger;
- di stabilire che la fornitura di 2 datalogger dovrà essere consegnata entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo buono di ordinazione;
- di applicare nei confronti della ditta fornitrice, una penale pari all'1% dell'importo complessivo della fornitura, per ogni decade di ingiustificato ritardo, rispetto ai termini di consegna concordato con la ditta stessa, ovvero di 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo buono di ordinazione, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto;

visto lo stanziamento in competenza iscritto sul Cap. di spesa 210461/2010 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

vista l'assegnazione n. 100595 sul cap. di spesa 210461/2010 disposta con la DGR 3-13050 del 19.01.2010 e DGR 1-589 del 09/09/2010 a favore della Direzione DB1100 (UPB DB11062);

vista la DGR 19-201 del 21.06.10: "Bilancio di previsione per l'anno 2010. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie";

Vista la DGR 19-338 del 19.07.2010: "DGR 19-201 del 21.06.2010 Bilancio di previsione per l'anno 2010. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie": integrazione e modifica;

vista la D.G.R. n. 1-589 del 09/09/2010 con la quale sono stati approvati gli obiettivi dei Direttori regionali, così come inseriti nella parte I del Programma Operativo 2010, e le assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli stessi;

viste altresì le circolari prot. n. 23087/DB0902 del 03/09/2010 della Direzione Risorse Finanziarie e prot. n. 43218/DB0700 del 07/09/2010 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio relative alla tracciabilità dei pagamenti;

vista la nota prot. n. 28503/DB11.00 del 21 ottobre 2010 a firma del Responsabile della Direzione Regionale DB1100 che autorizza, per l'esercizio in corso, i Responsabili di Settore all'assunzione degli impegni di spesa riguardanti le attività di competenza, nei limiti ed obiettivi previsti dalla citata deliberazione;

Considerato che in conformità con quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/10 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia" numero di CUP n. J69H10000540002

visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nonché il D.P.R. del 3 giugno 1998, n. 252;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/2001;

Visto l'art. 17 della L.R. 23/08;

Visto l'art. 47 della L.R. 63/78;
Visto il D.lgs. 163/06;
Visto il DPR 384/01;
Vista la DGR 46-5034 del 28.12.06;
Vista la circolare esplicativa n. 1731/5 del 29/12/2006;
Vista la L.R. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
Vista la L.R. 15/2010: "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010 – 2012";
Vista la L.R. 18/2010: "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie";
Vista la DGR n. 3-13050 del 19.01.2011;
Vista la DGR n. 19-201 del 21.06.10;
Vista la DGR 19-338 del 19.07.10;
Vista la D.G.R. n. 1-589 del 09/09/2010;
Vista la circolare prot. n. 23087/DB0902 del 03/09/2010 e la circolare prot.n. 43218/DB0700;
Vista la L. 136/10 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia";

determina

- di individuare, per le motivazioni indicate in premessa, la ditta Aspert di Perovanni A. & C. snc, Via Cibrario, 124 - Torino, (omissis) quale operatore economico dotato di competenza e idonea professionalità per la fornitura di 2 datalogger, di cui uno con certificato di taratura SIT, per il laboratorio agrochimico di Torino del Settore Fitosanitario regionale;
- di approvare l'offerta tecnico economica di € 1.32370 o.f.i. presentata dalla Aspert di Perovanni A. & C. s.n.c., per la fornitura 2 datalogger, di cui uno con certificato di taratura SIT, per il laboratorio agrochimico di Torino;
- di affidare, alla ditta Aspert di Perovanni A. & C. snc, Via Cibrario, 124 - Torino, (omissis) la fornitura di 2 datalogger, di cui uno con certificato di taratura SIT, per il laboratorio agrochimico di Torino del Settore Fitosanitario regionale per una spesa complessiva di € 1.323,70 o.f.i.;
- di approvare lo schema di lettera contratto allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.lgs. 163/06, alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il rappresentante legale della Aspert di Perovanni A. & C. s.n.c., per la fornitura di 4 datalogger;
- di stabilire che la fornitura di 2 datalogger dovrà essere consegnata entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo buono di ordinazione;

di applicare nei confronti della ditta fornitrice, una penale pari all'1% dell'importo complessivo della fornitura, per ogni decade di ingiustificato ritardo rispetto ai termini di consegna concordato con la ditta stessa, ovvero di 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo buono di ordinazione, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto;

- di impegnare la somma complessiva di € 1.323,70 oneri fiscali inclusi, sul Cap. di spesa 210461 del bilancio di previsione per l'anno 2010 (assegnazione n. 100595);
- di liquidare le competenze alla ditta sopraccitata, a saldo dopo la consegna della fornitura, previa presentazione di fatture, vistate dal dirigente responsabile, per la conformità della fornitura alle previsioni contrattuali;
- il corrispettivo pattuito per la fornitura sarà erogato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Giacomo Michelatti